

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1042

Avvio di un percorso concertato con la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa e ASA SpA, finalizzato alla definizione di un programma integrato di intervento per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Leopoldino.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio che stabilisce che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali di loro pertinenza;

Vista la Legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" che disciplina gli interventi della Regione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali, nonché le forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, con specifico riguardo all'integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 e in particolare il Progetto regionale n.4 "Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali";

Considerato che l'Acquedotto Leopoldino rappresenta un rilevante esempio di architettura storica, con strutture che si snodano per oltre 18 chilometri - con tratti in superficie, sopraelevati ed interrati - con viadotti, trafori gallerie, tempietti, conserve, casotti, muraglioni e oltre trecentocinquanta arcate, dalle sorgenti di Colognole, nel Comune di Collesalveti, attraverso le colline livornesi, fino alla città di Livorno, dove sono visibili il Cisternino o Purgatorio di Pian di Rota, il Cisternone o Gran Conserva di Riseccoli e il Cisternino di città o Piccola Conserva;

Considerato che l'Acquedotto Leopoldino è un bene culturale corredato da vincolo architettonico di tutela diretta di cui al provvedimento del 27/8/2015 (identificativo del bene n. 90490000085) ai sensi del Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici ed è pertanto all'attenzione della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Pisa quale bene culturale vincolato ope legis, da tutelare e preservare nel tempo;

Considerato che l'Acquedotto Leopoldino costituisce

una delle più rilevanti emergenze storico-architettoniche del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, in quanto il tracciato è inserito in aree di rilievo naturalistico e paesaggistico, tra cui le Aree Naturali Protette di Interesse Locale di competenza del Parco Provinciale dei Monti Livornesi;

Visto che l'Acquedotto, gestito da ASA SpA relativamente al servizio idrico ancora attivo, è di proprietà del Comune di Livorno, anche se il tracciato insiste prevalentemente sul territorio del Comune di Collesalveti;

Tenuto conto che lo stato di conservazione delle strutture dell'acquedotto e la conseguente necessità di interventi organici per garantire l'integrità della struttura, nella prospettiva di una sua valorizzazione, ha motivato la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti e la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa a stipulare il 14 aprile del 2010 un protocollo d'intesa per il recupero, il restauro e il ripristino dell'Acquedotto Leopoldino, con particolare attenzione all'area di rispetto adiacente il complesso monumentale;

Considerato che il protocollo prevede l'elaborazione di un programma unitario di fattibilità per il recupero, restauro e ripristino dell'Acquedotto Leopoldino, in modo da garantirne la fruizione in sicurezza, per giungere successivamente alla valorizzazione complessiva dell'opera monumentale, istituendo a questo scopo un "Gruppo di lavoro permanente";

Tenuto conto che l'attività del Gruppo di lavoro permanente ha consentito di monitorare la struttura e individuare le necessità di interventi manutentivi sugli elementi architettonici dell'acquedotto, in parte realizzati a cura di ASA SpA;

Considerato che la Regione Toscana riconosce il valore storico e architettonico dell'Acquedotto Leopoldino, inserito peraltro in un contesto di rilievo naturalistico e paesaggistico, e ritiene il suo recupero e la sua valorizzazione, non solo un elemento di promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, ma anche un elemento di promozione della cultura del paesaggio, obiettivi definiti dalla L.R. 21/2010, oltre che un potenziale di attrazione turistica;

Considerata la recente approvazione da parte del Consiglio regionale della LR n. 42/2020 A.C, di prossima pubblicazione, recante "Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto", che ha dotato la Regione Toscana - caso unico in tal genere - di una normativa quadro per:

- l'esercizio del principio di sussidiarietà sociale orizzontale ;
- l'effettiva promozione dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni nonché della loro collaborazione nelle formazioni sociali;
- il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale, da considerarsi come funzionale al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali;
- l'attivazione dei cittadini per garantire e migliorare la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione di tali beni;

Ritenuto pertanto di avviare un percorso concertato con i soggetti interessati, ovvero la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa e ASA SpA, finalizzato alla definizione di un programma integrato di intervento che possa garantire la conservazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Leopoldino, attraverso la stipula di un successivo protocollo d'intesa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di avviare un percorso concertato con la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa e ASA SpA, finalizzato alla definizione di un programma integrato di intervento che possa garantire la conservazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Leopoldino, attraverso la stipula di un successivo protocollo d'intesa;

2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1054

Modalità di rendicontazione del prelievo in deroga della specie storno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Vista la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Vista la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in